I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 459/72 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1972

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio [2], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2183/71 [3], in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio ;

considerando la modifica intervenuta in Belgio in materia di ancoraggio degli stipendi all'indice dei prezzi al consumo (legge belga del 2 agosto 1971),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 10/63/Euratom sono sostituite dalle disposizioni seguenti con effetto dal 1° ottobre 1971 :

« 1. Fatte salve le disposizioni del quarto comma, gli stipendi indicati nella tabella allegata al presente regolamento quali fissati il 1° gennaio 1971, sono vincolati all'indice di riferimento di base 114,20. Ai sensi della presente disposizione, per indici di riferimento s'intendono i numeri facenti parte di una serie il cui primo numero è 114,20 e ciascun numero successivo si ottiene moltiplicando il numero precedente per 1,02. Per il calcolo di ciascuno degli indici di riferimento, le frazioni di un centesimo di punto sono arrotondate al centesimo superiore o trascurate, a seconda che raggiungano o meno il 50 % di un centesimo.

Ogni qualvolta la media degli indici belgi dei prezzi al consumo di due mesi consecutivi raggiunge uno degli indici di riferimento o è ridotta a uno di essi, gli stipendi vincolati all'indice di riferimento 114,20 si calcolano nuovamente attribuendo loro il coefficiente $1{,}02^n$, in cui « n » rappresenta il livello dell'indice di riferimento raggiunto.

A tale scopo, ciascun indice di riferimento è designato da un numero d'ordine che indica il suo livello, in cui il n. 1 esprime l'indice di riferimento successivo all'indice 114,20. Per il calcolo del coefficiente $1{,}02^n$, le frazioni di un decimillesimo di unità vengono arrotondate al decimillesimo superiore o trascurate, a seconda che raggiungano o meno il 50 % di un decimillesimo.

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
[3] GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 5.

In conformità delle disposizioni succitate, l'aumento o la diminuzione degli stipendi sono applicati a decorrere dal secondo mese successivo al periodo di due mesi in cui l'indice medio raggiunge la cifra che giustifica la modifica.

L'aumento o la diminuzione non possono tuttavia essere applicati a una data diversa da quella presa in considerazione dalle autorità belghe per l'aumento o la diminuzione degli stipendi del personale belga vincolati all'indice dei prezzi al consumo.

L'aumento o la diminuzione degli stipendi si considerano approvati se il Consiglio, investito dalla Commissione, non delibera entro sei settimane ».

Articolo 2

La tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° ottobre 1971, dalla seguente tabella che è redatta in base all'indice di riferimento 114,20 :

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	19 612	20 707	21 814	22 932	24 051	25 167	26 285	27 403	28 521
Gruppo 2	17 292	18 174	19 064	19 955	20 846	21 747	22 655	23 565	24 473
Gruppo 3	15 258	16 004	16 750	17 497	18 242	18 995	19 749	20 503	21 256
Gruppo 4	13 767	14 445	15 123	15 801	16 478	17 157	17 835	18 516	19 201
Gruppo 5	12 411	12 952	13 495	14 037	14 578	15 121	15 662	16 204	16 747
CLASSE II									
Gruppo 1	15 258	16 004	16 750	17 497	18 242	18 995	19 749	20 503	21 256
Gruppo 2	13 767	14 445	15 123	15 801	16 478	17 157	17 835	18 516	19 201
Gruppo 3	12 411	12 952	13 495	14 037	14 578	15 121	15 662	16 204	16 747
Gruppo 4	10 781	11 188	11 596	12 003	12 409	12 816	13 224	13 631	14 038

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN